ALLEGATO B

al regolamento n. 88/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti consolidati in seno al GATT e dazi della tariffa doganale comune per questi prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :*
ex A	di fegato :
	I. di maiale 24%
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie*
A	di fegato :
ex II	altri
	a) di maiale 25%

REGOLAMENTO N. 89/63/CEE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1963
relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio si compone, per ciascuno Stato membro, di due parti, una conseguente all'applicazione delle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 di detto regolamento, l'altra da definire in applicazione dell'ultimo comma del paragrafo 2 dell'articolo 4 del medesimo regolamento ; che il Consiglio, in conformità di quest'ultima disposizione, ha adottato il regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dei prelievi per le preparazioni e conserve elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio (2) ;

Considerando che la prima parte dei prelievi corrisponde :

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, alla media ponderata dei prelievi intracomunitari stabiliti per questi prodotti ;

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, alla media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dagli Stati membri per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione ;

Considerando che per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Francia, la seconda parte dei pre-

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2173/63.

lievi risulta dall'applicazione del 60 % della tariffa esterna comune ai costi medi di trasformazione ; che questa seconda parte va immediatamente ridotta di due quindicesimi ; che per la Francia la seconda parte risulta dall'applicazione ai costi medi di trasformazione del dazio doganale in vigore nei confronti degli altri Stati membri alla data del 30 giugno 1962 ; che anche questa parte del prelievo va immediatamente ridotta affinchè, in seguito a riduzioni annue uniformi, detta parte corrisponda, alla data del 1° luglio 1965, a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data ; che è opportuno valutare forfettariamente i costi di trasformazione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri ;

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio è fissato dal regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati (1),

Considerando che è opportuno calcolare la media ponderata dei prelievi oppure la media ponderata dei prelievi e delle tasse e diritti all'importazione tenendo conto :

— del quantitativo dei prodotti utilizzati nella fabbricazione ;

— del valore di tali prodotti come materie prime per la trasformazione ; a tal fine un prezzo di 62,5 u.c. per ogni 100 kg di carne bovina disossata deve essere considerato quale prezzo rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione ;

— della perdita di peso durante la fabbricazione o dell'aumento di peso dovuto all'aggiunta di ingredienti vari ;

— del dazio doganale applicato al 30 giugno 1962 nei confronti degli Stati membri per la carne bovina fresca, dazio che deve essere considerato rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione ; in caso di utilizzazione di prodotti diversi dalla carne, sarà opportuno stimare pari a zero il dazio ad essi applicabile, in considerazione del valore ridotto di tali prodotti ;

Considerando che, dato il grande numero di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio e tenuto conto del fatto che detti prodotti sono all'aspetto difficilmente distinguibili gli uni dagli altri, è opportuno suddividere i vari prodotti in più gruppi per ciascuno dei quali sarà fissato un unico ammontare di prelievo;

Considerando che a norma del regolamento n. 88/63/CEE relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio (2) l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti i cui dazi doganali siano stati consolidati in seno al G.A.T.T. non deve avere un'incidenza superiore a quella dei dazi corrispondenti della tariffa doganale comune ;

Considerando che qualora non si tenesse conto di tale fattore nella determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari non sarebbe rispettato il principio della preferenza comunitaria ; che tuttavia il regolamento n. 20 del Consiglio, e in particolare l'articolo 4, non prevede i metodi per rispettare il principio suddetto ; che è pertanto necessario adottare misure di deroga al summenzionato regolamento per tener conto della particolare situazione esistente per i prodotti che sono stati oggetto di consolidazione in seno al G.A.T.T. ;

Considerando che è pertanto opportuno stabilire, per tali prodotti, un determinato rapporto tra l'ammontare dei prelievi intracomunitari e l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi ; che all'uopo bisogna prendere in considerazione il rapporto esistente tra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi che sarebbe stato stabilito in mancanza di consolidazione ; che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per tali prodotti non deve avere, in ciascun caso, un'incidenza superiore a quella dalla percentuale che si ottiene moltiplicando il dazio della tariffa doganale comune per la percentuale che esprime, per i prodotti considerati, il rapporto esistente in ciascuno Stato membro fra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi, calcolato senza tener conto del consolidamento ;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato senza indugio ; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2185/63.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2196/63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari previsti nell'articolo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettera c) di detto regolamento è fissato negli allegati del presente regolamento in appresso elencati, per la durata in essi indicata :

— Allegato A I : importazioni a destinazione del Belgio ;
— Allegato A II : importazioni a destinazione della Repubblica federale di Germania ;
— Allegato A III : importazioni a destinazione della Francia ;
— Allegato A IV : importazioni a destinazione dell'Italia ;
— Allegato A V : importazioni a destinazione del Lussemburgo ;
— Allegato A VI : importazioni a destinazione dei Paesi Bassi.

2. Tuttavia, l'ammontare dei prelievi percepiti per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato B del presente regolamento non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana delle percentuali indicate per tali prodotti dal suddetto allegato.

Articolo 2

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia, ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A I

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Belgio effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in fr.b.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :*					
	di fegato :					
ex A	I. di maiale	208,8	208,8	548,4	208,8	422,7
	altri :					
ex B	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	293,7	293,7	813,3	218,7	546,—
	b) salami a base di sangue	179,2	179,2	301,5	179,2	256,3
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	209,—	209,—	888,2	209,—	636,8
	d) non nominati	261,3	261,3	549,9	194,9	376,7
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*					

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da : Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	254,2	254,2	515,6	254,2	418,9
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	281,2	281,2	960,4	281,2	709,1
	22. spalla	283,1	283,1	826,4	283,1	625,4
	33. altre	275,2	275,2	601,2	275,2	480,5
	bb) altre	329,2	329,2	533,—	260,3	388,7
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	260,3	260,3	365,6	260,3	326,6
	bb) non nominate	268,6	268,6	350,1	268,6	319,9

ALLEGATO A II

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Germania (R. f.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in DM)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da : Belgio	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		DM	DM	DM	DM	DM
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :*					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	93,51	65,10	64,38	24,18	110,32
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	124,60	88,42	87,51	36,31	146,01
	b) salami a base di sangue	55,69	40,39	40,01	18,36	64,75
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	142,76	96,14	94,96	28,99	170,35
	d) non nominati	82,89	61,04	60,49	29,57	95,83
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	78,76	57,15	56,60	26,02	91,55
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		DM	DM	DM	DM	DM
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	148,54	101,92	100,74	34,57	176,13
	22. spalla	109,30	77,25	76,44	31,09	128,27
	33. altre	81,75	59,66	59,10	27,83	94,83
	bb) altre	68,74	54,18	53,81	33,19	77,37
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	55,62	42,75	42,42	24,21	63,24
	bb) non nominate	41,84	34,31	34,12	23,47	46,29

ALLEGATO A III

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Francia effettuate nel periodo dal 3 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fr. f.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Belgio	Germania	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :*					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	56,07	33,39	41,19	33,39	70,63
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	64,25	21,60	36,27	21,60	91,62
	b) salami a base di sangue	28,79	17,60	21,51	17,69	35,91
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	77,83	20,63	40,31	20,63	114,53
	d) non nominati	41,68	19,24	26,96	19,24	56,07
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	49,37	30,88	37,24	30,88	61,23
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	94,75	37,56	57,24	37,56	131,46
	22. spalla	84,15	37,80	53,74	37,80	113,89
	33. altre	64,11	36,75	46,16	36,75	81,67
	bb) altre	51,04	34,77	40,37	34,77	61,48
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	44,14	34,77	38,—	34,77	50,15
	bb) non nominate	43,01	35,87	38,32	35,87	47,60

ALLEGATO A IV

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Italia effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in lire)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Germania
		Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :*					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	8.128,—	2.610,—	4.770,—	2.610,—	10.093,—
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	13.671,—	4.140,—	7.872,—	4.140,—	17.066,—
	b) salami a base di sangue	5.751,—	2.240,—	3.615,—	2.240,—	7.002,—
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	15.933,—	2.612,—	7.827,—	2.612,—	20.678,—
	d) non nominati	9.031,—	3.680,—	5.775,—	3.680,—	10.936,—
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	7.989,—	3.177,—	5.053,—	3.177,—	9.677,—
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	16.837,—	3.515,—	8.730,—	3.515,—	21.581,—
	22. spalla	13.683,—	3.538,—	7.510,—	3.538,—	17.295,—
	33. altre	9.738,—	3.440,—	5.905,—	3.440,—	11.981,—
	bb) altre	8.336,—	4.546,—	6.030,—	4.546,—	9.686,—
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	6.264,—	3.254,—	4.432,—	3.254,—	7.336,—
	bb) non nominate	4.305,—	3.357,—	3.728,—	3.357,—	4.642,—

ALLEGATO A V

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Lussemburgo effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fr. l.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi
		Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :*					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	1.288,7	357,4	683,8	796,5	1.372,3
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	1.970,9	534,9	1.064,4	1.247,3	2.106,5
	b) salami a base di sangue	564,9	232,3	348,8	389,1	594,7
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	2.479,1	521,4	1.207,5	1.444,5	2.654,8
	d) non nominati	1.175,7	396,2	692,7	795,1	1.251,6
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	1.003,5	357,3	583,8	662,—	1.061,5
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	2.551,3	593,7	1.279,8	1.516,7	2.727,1
	22. spalla	2.035,2	524,2	1.053,8	1.236,7	2.170,9
	33. altre	1.311,—	417,7	730,8	838,9	1.391,2
	bb) altre	932,5	421,7	624,9	695,1	984,6
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	590,9	305,8	405,7	440,3	616,5
	bb) non nominate	566,1	309,5	399,4	430,5	589,1

ALLEGATO A VI

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nei Paesi Bassi effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fl.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.
		Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :*					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	15,11	15,11	15,11	20,71	15,11
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	15,84	21,27	21,27	29,69	15,84
	b) salami a base di sangue	12,97	12,97	12,97	15,33	12,97
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	15,13	15,13	15,13	26,17	15,13
	d) non nominati	14,11	18,92	18,92	23,62	14,11
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	18,40	18,40	18,40	22,85	18,40
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	20,36	20,36	20,36	31,40	20,36
	22. spalla	20,49	20,49	20,49	29,49	20,49
	33. altre	19,92	19,92	19,92	25,31	19,92
	bb) altre	18,85	23,83	23,83	27,08	18,85
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	18,85	18,85	18,85	20,89	18,85
	bb) non nominate	19,44	19,44	19,44	21,12	19,44

ALLEGATO B

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Prospetto dei prodotti consolidati nell'ambito del G.A.T.T. e delle percentuali da prendere in considerazione, da applicare al valore in dogana

ex 16.01 *Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie e di sangue :*

di fegato :

ex A I. di maiale

	Importazione da :					
	Belgio %	Germania %	Francia %	Italia %	Lussemb. %	Paesi Bassi %
verso : Belgio		5	5	12	5	10
Germania	14		9	9	4	16
Francia	10	6		8	6	13
Italia	11	4	6		4	14
Lussemburgo	16	4	8	10		17
Paesi Bassi	6	6	6	8	6	

ex 16.02 *Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*

A di fegato :

ex II altre :

a) di maiale

	Importazione da :					
	Belgio %	Germania %	Francia %	Italia %	Lussemb. %	Paesi Bassi
verso : Belgio		7	7	13	7	11
Germania	14		10	10	5	16
Francia	11	7		8	7	13
Italia	12	5	8		5	14
Lussemburgo	16	6	9	11		17
Paesi Bassi	8	8	8	10	8	

REGOLAMENTO N. 90/63/CEE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1963
relativo all'esportazione, da parte del Granducato del Lussemburgo, di suini vivi, di suini macellati e di tagli di carne suina

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 20 del Consiglio autorizza il Granducato del Lussemburgo, in caso di esportazioni verso uno Stato membro che abbia prezzi meno elevati, a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore e il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato ; che questa facilita-

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.